



# LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI



# COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 12 aprile 2007

# **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**



Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 12 aprile 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, dall'avv. Cesare San Mauro, Componente, dall'avv. Lucio Colantuoni, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

SUPERCOPPA TIM

" " " <u>N. 30</u>

# a) <u>RECLAMI</u>



**Reclamo della Soc. UDINESE** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gaetano **D'AGOSTINO** (gara Udinese-Lazio dell'1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).

#### Il procedimento



Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Gaetano D'Agostino, tesserato per la Soc. Udinese, per il comportamento tenuto nel corso della gara Udinese-Lazio del 1/4/2007, ha proposto reclamo la Soc. Udinese, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta dell'incolpato, successiva al provvedimento di espulsione, sarebbe stata irrispettosa e non irriguardosa, essendosi concretizzata in una esternazione rabbiosa non rivolta direttamente al quarto ufficiale di gara.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.



## I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore D'Agostino, all'atto dell'espulsione, comminata per avere, in un contrasto di giuoco, colpito un avversario con il gomito senza conseguenze lesive, ha rivolto al quarto ufficiale una frase qualificabile come irrispettosa ("bravi, complimenti, fate sempre i fenomeni").

Conseguentemente, considerato il tenore della frase e tenuto altresì conto degli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appare equa e sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara, oltre all'ammenda di € 3.000,00; dispone la restituzione della tassa.

**Reclamo della Soc. CATANIA** avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara ed ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Davide **BAIOCCO** (gara Livorno-Catania dell'1/4/07 – C.U. 292 del 3/4/07).

## Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara e quella dell'ammenda di € 5.000,00 al calciatore Davide Baiocco, tesserato per la Soc. Catania, per il comportamento tenuto nel corso della gara Livorno-Catania dell'1/4/2007, ha proposto reclamo la Soc. Catania, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Baiocco avrebbe avuto carattere irrispettoso e, comunque, non sarebbe stato provocatorio.

Alla riunione odierna, sono comparsi il Baiocco, il quale ha chiesto scusa per il comportamento tenuto, e il rappresentante della reclamante, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

## I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Baiocco, all'atto dell'espulsione per doppia ammonizione (per proteste nei confronti degli ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario) ha rivolto al direttore di gara una frase ingiuriosa, compiendo altresì dei gesti provocatori nei confronti del pubblico.

Si tratta di un comportamento che è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara in conformità con il costante orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, tenuto conto che una giornata è stata comminata per l'espulsione, mentre le altre due giornate (che, ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, lett. a), del CGS, sono la sanzione minima) e l'ammenda sono state comminate per il comportamento successivo, di carattere indubbiamente ingiurioso verso il direttore di gara e provocatorio nei confronti del pubblico.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto del direttore di gara.

Peraltro, tenuto conto della condotta processuale dell'incolpato, appare equa una riduzione della sanzione nella misura di cui al dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo, confermando la squalifica per tre giornate effettive di gara, con l'ammenda di € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.

# b) <u>DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE</u>

a carico:

<u>Sig. Davide MOSCARDELLI</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 92 comma 1 delle NOIF.

## Il procedimento

Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Davide Moscardelli, tesserato per la Soc. Rimini, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dai lodi arbitrali n. 20 e 22 s/s 2005/2006.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, in primo luogo, che il Regolamento per le procedure arbitrali allegato al Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori è stato abrogato in data 27/12/2006 e, quindi, non può trovare applicazione; in secondo luogo, che non sussistono gli estremi della violazione dell'art. 1 del CGS; in terzo, luogo, che il debito viene pagato regolarmente mediante trattenute mensili sugli emolumenti percepiti dal calciatore e inviate con bonifico al beneficiario.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Moscardelli e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000.00.

#### I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Moscardelli è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Moscardelli ha iniziato a dare esecuzione ai lodi arbitrali n. 20 e 22 s/s 2005/2006, nonostante i solleciti, soltanto dopo il deferimento da parte della Procura federale.

Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell'art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell'art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Moscardelli.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Davide Moscardelli.

<u>Sig. Roberto MUZZI</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 92 comma 1 delle NOIF.

## Il procedimento

Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Roberto Muzzi, tesserato per la Soc. Torino, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 12 s/s 2005/2006.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Muzzi e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

# I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Muzzi è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Muzzi non ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 12 s/s 2005/2006 nei termini regolamentari.

Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell'art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell'art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Muzzi.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

## Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 a Roberto Muzzi.

<u>Sig. Nicola LE GROTTAGLIE</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 92 comma 1 delle NOIF.

#### Il procedimento

Con provvedimento del 23/2/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Nicola Le Grottaglie, tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 18 s/s 2005/2006.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, in un primo momento, si è dichiarato disponibile a raggiungere un accordo con la controparte e, poi, non avendo avuto seguito la proposta transattiva, ha provveduto a versare quanto dovuto. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Le Grottaglie e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

È comparso altresì il difensore dell'incolpato il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo altresì (in subordine) una sanzione minima.

# I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Le Grottaglie è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Le Grottaglie ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 18 s/s 2005/2006 in ritardo, a seguito di diffida ad adempiere, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso e acquisita agli atti.

Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell'art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell'art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Le Grottaglie.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

# Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Nicola Le Grottaglie.

<u>Sig. Sergio FLOCCARI</u>: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 92 comma 1 delle NOIF.

# Il procedimento

Con provvedimento del 15/3/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Sergio Floccari per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione a quanto disposto dal lodo arbitrale n. 14 s/s 2005/2006.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale egli assume, in primo luogo, di non aver avuto inizialmente la possibilità economica di adempiere; in secondo luogo, di aver dato, in seguito, disposizioni alla Società di appartenenza di effettuare il pagamento a rate mediante trattenute del 20 per cento sugli emolumenti mensili; in terzo luogo, di essersi sempre comportato con lealtà e correttezza. Di conseguenza, chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del Floccari e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000.00.

#### I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Floccari è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Floccari inizialmente non ha provveduto a dare esecuzione al lodo arbitrale n. 14 s/s 2005/2006, nonostante i solleciti, e soltanto dopo il deferimento da parte della Procura federale lo ha iniziato a fare mediante rate mensili.

Tale comportamento integra comunque - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell'art. 92, comma 1, delle NOIF - la violazione dell'art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Floccari.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Sergio Floccari.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali

"""

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 23 aprile 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 APRILE 2007

IL PRESIDENTE Antonio Matarrese